

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

(Art. 21 Dlgs 18/04/2016 n. 50)

Guida alla compilazione delle schede

- devono essere inseriti solo i lavori di importo pari o superiore a 100.000 Euro, compilando le schede 2 e 3 del DM 11/11/2011 (più avanti riportato) seguendo le note ad esse allegate e tenendo conto che il primo anno è il 2017 ;
- nella compilazione del programma triennale (scheda 2) i lavori la cui articolazione finanziaria sia prevista su più anni saranno riportati con la stima dei costi suddivisa per più annualità e richiedono una progettazione preliminare per tutta l'opera. Esempio:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia(4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
8					04	A05/08	Scuola.....	2	20000	100000	500000	620000	N			
9																

- invece, sempre nella compilazione del programma triennale (scheda 2), i lavori che si ripetono annualmente (es: manutenzione), ma che si realizzano con appalti annuali, vanno inseriti, analogamente ai progetti che si esauriscono in un'unica annualità, per righe separate e saranno supportati da progetto preliminare e/o studio di fattibilità e/o stima sommaria dei costi riferiti alla prima annualità. Esempio:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia(4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
2					06	A01/01	Manut.enzione Strade 2016	1	200000			200000	N			
3					06	A01/01	Manut.enzione Strade 2017	1		300000		300000	N			
4					06	A01/01	Manut.enzione Strade 2018	1			500000	500000	N			
5					04	A05/08	Scuola.....	3	700000			700000	N			
6					04	A05/12	Impianto sportivo			800000		800000	N			

- L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno del progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

Riferimenti normativi

DLgs 18/04/2016 n. 50

Art. 21 – Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
 - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 24/10/2014

Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2014, n. 283.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;

Visto l' art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli “schemi-tipo” sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e, per estremo, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l' art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 3 stabilisce che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità e che nell'ambito di tale ordine è annoverato anche il completamento dei lavori già iniziati;

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei lavori;

Visto l' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di fattibilità;

Visto l' art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l' art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM;

Vista la nota della Conferenza delle Regioni e Province Autonome 23/DES-4LP del 16 maggio 2014;

Visto l' art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 recante “Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all' art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Decreta:

Art. 1. Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto.
2. I limiti di cui all' art. 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell' art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell' art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo art. 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accredito avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede-tipo allegate al presente decreto.

Art. 2. Attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell' art. 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell' art. 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell' art. 128, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell' art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall' art. 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformità alle disposizioni di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i lavori di cui all' art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente lo studio di fattibilità.

Art. 3. Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorità in conformità all' art. 128, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Art. 4. Programmazione dei lavori e opere incompiute

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abbiano individuato le opere incompiute di rispettiva competenza, inserite nell'elenco di cui all' art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei termini e con le modalità ivi previsti, tengono conto delle stesse ai fini della redazione del programma triennale, ovvero dei suoi aggiornamenti annuali, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Art. 5. Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall' art. 128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell' art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto è sufficiente lo studio di fattibilità.

3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 128 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo del medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.

4. Ove necessario, l'elenco annuale è adeguato in fasi intermedie attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.

Art. 6. Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall'art. 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'approvazione degli stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicità, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1 comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità è effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici.
3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3.

Art. 7. Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi-tipo allegati al presente decreto.
2. L'inclusione nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall' art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell' art. 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma annuale.
4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi 3, 4 e 5, l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6.

Art. 8. Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
 2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle allegate sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-

Tabella 1 - Tipologie

Tabella 1 - Tipologie

Codice	Descrizione
01	Nuova Costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione
07	Completamento

Tabella 2 - Categorie

Tabella 2 - Categorie

Codice	Descrizione
A01 01	STRADALI
A01 02	AEROPORTUALI
A01 03	FERROVIE
A01 04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01 88	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
A02 05	DIFESA DEL SUOLO
A02 11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02 15	RISORSE IDRICHE
A02 99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03 06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03 16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03 99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04 07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04 13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04 14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04 39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI
A04 40	ANNOVA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05 08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05 09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05 10	EDILIZIA ABITATIVA
A05 11	BENI CULTURALI
A05 12	SPORT E SPETTACOLO
A05 30	EDILIZIA SANITARIA
A05 31	CULTO
A05 32	DIFESA

A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato
 Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato

Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
05	Locazione finanziaria
99	Altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata
 Tabella 4 - Stato della progettazione approvata

Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità
 Tabella 5 - Finalità

Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo/sismico
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati

URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

01	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
02	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04	Stanzamenti di bilancio
99	Altro